



CITTA' DI CARLENTINI

PROV. SIRACUSA

Area 6[^]
Polizia Municipale

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA VI

N. 206 DEL 13 GIU. 2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIR. n. 106 DEL 01.04.2019 E DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO - CIG: 7861646383

L'Anno 2019 il giorno tredici del mese di Giugno in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale Magg. Sebastiano Barone, Responsabile P.O. dell'Area VI[^], ha adottato il seguente provvedimento dirigenziale.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 141 del 21/12/2018, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di avviare l'iter procedurale per l'affidamento del servizio in via sperimentale, per mesi 6 (sei), di noleggio delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, da installare lungo la S.S. 194 (Ragusana), dal Km. 18 al Km. 20 in entrambe le corsie del senso di marcia, compresi i servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada, il tutto finalizzato alla riduzione del numero di incidenti stradali anche mortali;
- con Determina del Responsabile dell'Area VI[^] n. 69 del 13.03.2019, la sottoscritta Mariella Marino veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al fine di avviare l'iter procedurale finalizzato all'affidamento del servizio.
- con determina a contrarre n. 106 del 1.04.2019, a firma del sottoscritto, venivano stabilite le modalità di selezione dell'operatore economico cui affidare il "Servizio di Noleggio di uno strumento di rilevazione da utilizzare in sede fissa, delle violazioni all'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992, in modalità istantanea, servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada - CIG: 7861646383"
- in esecuzione a quanto riportato nella determina a contrarre, il Responsabile dell'Ufficio gare e appalti, in data 09/04/2019 ha avviato la manifestazione di interesse al fine di selezionare gli operatori economici, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio de quo,
- che in data 15.05.2019 è stato invitato, a partecipare alla procedura di gara de qua, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica del Comune di Carlentini, l'unico operatore economico partecipante alla indagine di mercato e riconosciuto idoneo, denominato SER.COM. s.r.l.;

- che in data 27.05.2019, veniva espletata telematicamente la procedura negoziata, giusto verbale della seduta pubblica di gara di pari data, dalla quale è risultato che la ditta SER.COM. s.r.l., unica ditta partecipante ed ammessa alla gara, offriva il ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara.

PRESO ATTO

- che per mero errore materiale nella determinazione del corrispettivo ai fini della valutazione complessiva dell'affidamento, nella Determina a Contrarre Dir. n.106 del 01/04/2019, è stato quantificato solo il servizio di noleggio delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni stradali, mentre, in mancanza di dati certi, non è stato quantificato il compenso spettante alla ditta affidataria riferito al servizio di gestione del violazioni accertate;
- che, pur non determinabili a priori, in funzione del traffico veicolare che giornalmente transita sulla strada oggetto dell'installazione dell'apparecchiatura di controllo, la quota relativa al compenso a corpo spettante alla ditta affidataria per la gestione del violazioni accertate, potrebbe di fatto superare il limite di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), determinato al momento in €. 221.000,00;
- che qualora si verificasse l'ipotesi di cui a precedente punto si riscontrerebbe una violazione alla normativa vigente, in quanto si prefigurerebbe una procedure di gara sopra soglia, e quindi con obblighi di pubblicazioni e pubblicità radicalmente diversi da quelli adottati per la procedura espletata,

VISTI

- il comma 4 dell'art. 35 del Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che recita:
"Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidato gli offerenti ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto."
- il comma 6 dell'art. 35 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita:
"La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatto con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano."
- il comma 7 dell'art. 35 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita:
"Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto."

PRESO ATTO che, per quanto sopra, l'errore materiale nella determinazione del valore dell'appalto, riportato nella determina Dir 106/2019 e negli atti connessi e conseguenti posti in essere, **comporta la violazione del Codice dei Contratti** D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

CONSIDERATO

- che pur avendo espletato una procedura negoziata, preceduta da una indagine di mercato, che ha visto come unico partecipante, poi risultato aggiudicatario, la ditta SER.COM. s.r.l., ad oggi non è stato ancora emesso il provvedimento di aggiudicazione efficace, in quanto sono ancora in corso le verifiche in capo al R.U.P. previste dalla normativa;

- che quindi il presente provvedimento non reca danno all'amministrazione, né ai all'operatore economico, anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione;

VISTI:

- l'art. 21 *octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che al comma 1 recita: “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.”;
- l'art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che al comma 1 recita: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”

RICORDATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di violazioni normative e vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di gara, al fine di evitare un potenziale danno economico per l'Ente e nell'interesse pubblico, addvenire all'annullamento in autotutela della Determinazione Dir n.106 del 01/04/2019 nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione relative alla procedura di affidamento dei “Servizio di Noleggio di uno strumento di rilevazione da utilizzare in sede fissa, delle violazioni all'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992, in modalità istantanea, servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada - CIG: 7861646383”;

RITENUTA sussistente la competenza in materia dal momento che l'atto da annullare è stato adottato dal sottoscritto Responsabile P.O. dell'Area VI – Polizia Municipale;

VISTA la normativa regolante la materia in autotutela;

TENUTO CONTO che per la procedura di affidamento del servizio de quo non è stato ancora adottato il provvedimento di aggiudicazione efficace e che pertanto dall'adottando provvedimento di annullamento in autotutela non deriva alcuna azione pregiudizievole;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il combinato disposto degli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* della L. 7/08/1990 n. 241;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la determina sindacale n. 49 del 31/12/2018, con la quale il sottoscritto viene nominato Responsabile P.O. dell'Area VI - Polizia Municipale.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

1) DI PROCEDERE all'annullamento in autotutela, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 21 *octies* e 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 della determinazione dirigenziale n. 106 del 01/04/2019, di tutti gli allegati e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere, nonché di interrompere le fasi successive di negoziazione relative alla procedura di affidamento del: “*Servizio di Noleggio di uno strumento di rilevazione da utilizzare in sede fissa, delle violazioni all'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992, in modalità istantanea, servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada - CIG: 7861646383*”;

- 2) **DI STABILIRE** che per maggiore diligenza la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire a breve termine una nuova procedura di gara con pari oggetto;
- 3) **DI SVINCOLARE** la somma impegnata al cap. 3069/¹⁰ del Bilancio 2019 per l'affidamento del “*Servizio di Noleggio di uno strumento di rilevazione da utilizzare in sede fissa, delle violazioni all'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992, in modalità istantanea, servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada*”, e reintroitarla al Bilancio comunale 2019.
- 4) **DI SVINCOLARE** la cauzione di € 41,00 prestata dalla soc. SER.COM. s.r.l a mezzo bonifico bancario CRO 58662990605, a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara, e dare mandato all'Ufficio ragioneria di restituire la somma alla stessa ditta.
- 5) **DI DARE ATTO:**
 - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “*Amministrazione trasparente*”.
 - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE P.O. AREA VI

Magg. Sebastiano Barone



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il superiore provvedimento, la spesa assunta con Dit. 106/2019 viene reintroitata al cap. 3069/¹⁰ del bilancio 2019 in fase di previsione, nell'ambito della capienza sullo stesso accertata in conformità all'art.163 comma 2 del D.L. 18/08/2000 n.267.

Carlentini, li 13 GIU. 2019

Il Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale
